CAPITOLO I

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA E PRINCIPI INFORMATORI DEL SISTEMA PENALE

ROBERTO RAMPIONI

Sommario: 1. Il diritto penale dell'economia: uno "spazio aperto ed in continuo divenire" sotto le pressanti e sempre nuove spinte dell'"agire economico". – 2. I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio del codice Rocco: un quadro normativo avulso dall'odierno "agire economico". – 3. La alluvionale proliferazione di figure criminose *extra-codicem* e la perdita di "centralità" del codice: la progressiva affrancazione della legislazione speciale dai principi informatori del "sistema penale". – 4. Dalla protezione degli interessi individuali alla tutela dei beni istituzionali. L'attività regolatoria delle c.d. *Authorities*. – 5. La de-materializzazione dei contenuti dell'offesa: obblighi di fedeltà e fondamento "etico" dell'agire economico. – 6. Il modello "ingiunzionale" del reato *lato sensu* economico: sanzionatorietà e vaghezza del precetto normativo. La rinuncia alla descrizione puntiforme del fatto-reato. Realtà "mobili" e flessibilizzazione del tipo. – 7. Eterointegrazione della norma, c.d. concretizzazione giudiziale e valutazione eticizzante del fatto: la negazione del principio di precisione. – 8. Dalla "gratuita elargizione" alla "messa in liquidazione" del bene giuridico. Dei c.d. beni sovra-individuali: critica della posizione di Klaus Tiedemann. – 9. "Selezione" ed "ampiezza" dell'area della protezione: criticità del c.d. funzionalismo penale. Interessi collettivi ed anticipazione della tutela nella c.d. società del rischio. – 10. *Corporate crime* e criminalità organizzata nell'"agire economico".

1. Il diritto penale dell'economia: uno "spazio aperto ed in continuo divenire" sotto le pressanti e sempre nuove spinte dell'"agire economico"

Quale il coefficiente – si interroga Cesare Pedrazzi – che conferisce al diritto penale il carattere della "economicità"? Diverse le possibilità di approccio al riguardo, tenendo per fermo che va mantenuta ben distinta la prospettiva giuridica da quella criminologica (la c.d. criminalità economica) [C. PEDRAZZI, 1985, 295].

Osserva il Maestro che può qualificarsi *economico* il reato "strumentalmente connesso all'esercizio di un'attività economica"; ovvero può ritenersi tale il reato "offensivo di interessi economici". Approccio, il primo, di stampo *funzionale*, fondantesi sul "ruolo del soggetto agente nel processo economico-sociale"; di carattere *effettuale*, il secondo, che invece considera l'incidenza offensiva del fatto-reato.

Approccio, quello *funzionale*, legato alla componente ambientale della condotta criminosa, alle strutture economiche ed ai fattori criminogeni ad esse immanenti. Preferito dai criminologi, che vengono a descrivere varie figure (dall'ormai classico *white collar crime* di Edwin H. Sutherland all'*occupational crime* di M.B. Clinard e di G.S. Green; dal *corporate crime* di G. Geis alla *criminalité d'affaires* di M. Delmas-Marty), simile approccio è assolutamente slegato dall'oggetto della tutela. L'attività economica, l'impresa, in specie, è suscettiva di aggredire i più diversi beni giuridici; dunque, in quest'ambito l'economia assolve al ruolo di oggetto di disciplina, non già di interesse protetto.

L'altro approccio, quello definito di stampo *effettuale*, qualifica economico il reato che offende interessi economici, dunque, si incentra sull'oggetto della tutela, sebbene – va detto sin d'ora – molteplici ed eterogenei siano gli interessi riferibili all'ambito economico e, peraltro, risulti spesso non individuabile l'effettivo contenuto lesivo della singola figura criminosa inserita in tale ambito: la stessa "economia pubblica" della parte speciale del codice si rivela del tutto generica, anche laddove venga intesa quale oggettività giuridica di categoria. È, del resto, per la scarsa selettività della classe che, in dottrina, si contrappongono una nozione "estesa" ed una "ristretta" di "reati contro l'economia".

Nella prima prospettiva è di immediata percezione l'"ampiezza", oggi raggiunta, dalla materia. Alla classica nozione "*diritto penale di impresa*", sostanzialmente incentrata sui reati societari e fallimentari, si è venuti nel tempo a sostituire la nozione di "*criminalité d'affaires*" legata ad una disciplina legislativa sempre più vasta e complessa per la progressiva trasformazione del sistema sociale. L'espansione del c.d. settore terziario e, in particolare, l'ampia diffusione di servizi prestati nel settore finanziario ha di necessità comportato – anche in forza dei diversi impegni assunti in ambito sovranazionale – l'adozione di articolati apparati normativi suscettivi di disciplinare i comportamenti degli operatori e degli investitori del mercato mobiliare; nondimeno, nella prospettiva qui considerata, vanno pienamente ricomprese le sensibili tematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'individuazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione, spesso complessa, dell'impresa.

In modo analogo, la seconda prospettiva, quella di stampo effettuale – come si cercherà di chiarire – è venuta ad aprirsi ad un indefinito ed eterogeneo novero di interessi economici in cui viene ricompresa: *a*) la tutela dell'interesse sovraindividuale dell'"economia pubblica", del sistema economico considerato nel suo insieme (quali, ad esempio, i delitti contro la finanza pubblica generica-

mente intesi come le fattispecie incriminatrici volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività economica, la libertà del mercato ovvero l'assenza di interferenze atte ad alterare il normale andamento degli scambi, ma anche: i reati tributari, i reati valutari, non esclusi i reati urbanistico-ambientali); *b*) la protezione degli interessi propriamente patrimoniali del singolo (quali, ad esempio, i delitti, almeno in origine, di frode in commercio e di usura); *c*) la tutela di interessi, per così dire di gruppo, che trascendendo la dimensione puramente privatistico-patrimoniale, attendono alla protezione delle c.d. istituzioni societarie (quale, ad esempio, l'interesse alla trasparenza societaria, ad un'informazione completa e veritiera nei riguardi dei soci come dei potenziali creditori).

Già si profila, dunque, con sufficiente chiarezza, la vacuità della pretesa di tematizzare, come del tentativo di trattare in modo sistematico, quale materia in sé definita e compiuta, il c.d. "diritto penale dell'economia". Come Alessandri ha inteso avvertire in tal senso, oltre alla sostanziale "giovinezza" della materia ed al suo progressivo sviluppo per settori distinti (il societario, il fallimentare, il finanziario e così via), con l'espressione "diritto penale dell'economia" si intende far riferimento ad uno "spazio aperto ed in continuo divenire" per le pressanti e sempre nuove spinte provenienti dal mondo dell'*agire economico* [A. ALESSANDRI, 2010, 251]. Senza contare che, a prescindere dalla ormai superata concezione sanzionatoria del diritto penale, nell'"area" qui considerata il carattere non esclusivo della normazione penale, più chiaramente, la presenza di una significativa regolamentazione extra-penale[1] (civilistica od amministrativa, con clausole sanzionatorie finali) "preme" sul tipo legale e rende evidente l'insufficienza di una lettura puramente esegetico-sistematica delle fattispecie incriminatrici costitutive di un determinato settore.

Discipline diverse convergono nell'area dell'agire economico: nella stessa attuale concezione del c.d. "mercato" concorrono vuoi la sfera economica che quella giuridica, questa appunto tesa a circoscrivere la libertà di iniziativa, non più assoluta ed intangibile (art. 41 Cost.); sotto un diverso, ma concorrente, profilo il fenomeno della c.d. criminalità economica non è suscettivo di essere studiato senza il supporto delle conoscenze raggiunte in campo criminologico, oltre che economico, né in difetto di un'indagine di stampo comparatistico ed a livello comunitario. Inoltre, non è dato prescindere dalle indicazioni provenienti dalla c.d. analisi economica del diritto in tema di efficienza e possibili destinatari (persona fisica-persona giuridica) della pena, come in tema di razionalità-scopo della scelta imprenditoriale (maggior profitto, illecita acquisizione di un vantaggio competitivo) e prevenzione.

---

[1] Regolamentazione extra-penale individuante un *prius* logico – e, tuttavia, non sempre un *prius* anche sotto il profilo cronologico – della disciplina penalistica del singolo settore (dai reati connessi alla tutela del lavoratore e dell'ambiente ai reati societari, finanziari, bancari, tributari e così via).

2. I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio del codice Rocco: un quadro normativo avulso dall'odierno "agire economico"

Il codice penale dedica un titolo (l'VIII del Libro II) ai *delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.* L'ampiezza, il carattere in divenire e complesso di quello "spazio aperto" etichettabile, forse solo a fini didattici, con la denominazione di "diritto penale dell'economia" non trovano minimamente riscontro nella disciplina codicistica. Tale disciplina, del resto, per la diversità di contesto storico, sociale, economico e per la forte caratterizzazione ideologica delle figure criminose in materia di produzione e circolazione della ricchezza, risulta del tutto disallineata rispetto alle recenti e diverse discipline extracodicistiche del settore *lato sensu* economico.

La classe di reati in esame costituisce un *novum* rispetto alla precedente esperienza codicistica; di ispirazione prettamente autoritaria, trova fondamento nella visione corporativa dello Stato e della società civile. Tra i delitti contro "l'economia pubblica" nell'impianto originario del codice spicca, innanzitutto, l'incriminazione dello sciopero e della serrata (artt. 502-508), scelta del tutto innovativa rispetto alla impostazione liberale del codice Zanardelli. E sempre nel capo I vengono ricomprese fattispecie (artt. 499-501 *bis*) che tutelano il sistema economico nella sua globalità – le risorse produttive nazionali – a prescindere dal pregiudizio in concreto degli interessi patrimoniali del privato. Nel Capo II, intitolato ai delitti contro l'industria ed il commercio, è dato invece rinvenire una serie di incriminazioni poste a presidio di atti di concorrenza illecita a danno di altri operatori (artt. 513, 513 *bis*) ovvero di comportamenti fraudolenti a danno dei consumatori (artt. 515, 516 e 517), incriminazioni anche queste, tuttavia, in cui – almeno nel pensiero dei compilatori – il carattere collettivistico dell'offesa è assolutamente preponderante rispetto al danno "immediato" subito dal singolo.

Sul primo blocco di fattispecie incriminatrici, tese ad impedire conflitti all'interno dell'impresa, è caduta la scure della Corte costituzionale, che non ha potuto non riconoscere la carenza di legittimazione di norme penali fondate su di un interesse non materiale, né pre-dato, ma frutto dell'indirizzo politico-economico prevalente all'atto dell'entrata in vigore del codice e, soprattutto, in aperto contrasto con la Carta costituzionale (art. 40), che ha inteso riconoscere dignità costituzionale al diritto di sciopero.

Il legislatore, da parte sua, ha invece proceduto con la riforma del 1976 (legge 27 novembre 1976, n. 787) alla riformulazione del delitto di "aggiotaggio" (art. 501) ed alla previsione del delitto di manovre speculative su merci (art. 501 *bis*); con la legge 13 settembre 1982, n. 646 alla introduzione della fattispecie incriminatrice di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis*); con

il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 alla previsione della circostanza aggravante di cui all'art. 517 *bis*. Interventi – questi – di portata limitata, che non hanno inciso in modo significativo sull'originario impianto codicistico, teso ad attribuire rilievo ad offese che presentino carattere macro-economico. Se, dunque, i delitti di cui agli artt. 499 e 500 (ma anche 514) risultano affetti da "gigantismo", in quanto la portata lesiva del fatto deve assurgere a nocumento su scala nazionale, le disposizioni di cui agli artt. 513, 515, 516 e 517 si rivelano del tutto marginali, per essere disarmonicamente incentrate sul singolo scambio commerciale e procedibili a querela di parte; mentre alle fattispecie di cui al novellato art. 501 ed al neo-introdotto art. 501 *bis*, ancor prima del rilievo di essere suscettive di operare su di un piano puramente macro-economico, può essere mosso quello secondo cui la loro scarsissima applicazione è dovuta alla sostanziale indeterminatezza che le caratterizza, per la difficoltà di accertare, in concreto, che la condotta dell'agente possiede l'attitudine a causare una alterazione dei prezzi.

Un quadro normativo, dunque, non in grado di incidere sulla realtà pratica, essendo costituito da figure criminose o poste a tutela di beni di dimensioni talmente grandi (il sistema economico nella sua globalità, le risorse produttive nazionali) da risultare irraggiungibili dalle diverse modalità di aggressione tipizzate ovvero incentrate su un'offesa (evento o messa in pericolo) in fatto non verificabile e non suscettibile di accertamento probatorio. In ogni caso, al di là dei rilievi variamente formulati e qui sinteticamente richiamati, non esclusa l'opinione di chi sottolinea la matrice propagandistica di tale classe di delitti, appare chiaro come essa, se non nulla, ben poco abbia a che vedere con la ampia, mutevole e complessa produzione normativa che negli ultimi decenni è venuta delineandosi *extra codicem* e che disciplina l'odierno agire economico.

3. La alluvionale proliferazione di figure criminose *extra-codicem* e la perdita di "centralità" del codice: la progressiva affrancazione della legislazione speciale dai principi informatori del "sistema penale"

In realtà, dagli anni '70 del secolo scorso si assiste ad una alluvionale proliferazione di figure punitive "poste a guardia" dell'agire economico, le quali, per essere collocate al di fuori dal codice, hanno privato di ogni ragionevole confine il c.d. diritto penale complementare. In forza di un emblematico processo di decodificazione, il codice penale è divenuto un (*rectius*, è scaduto a) contenitore di norme del tutto residuali, difficilmente coordinabili con una legislazione speciale, oggetto di continue modifiche, di scarsa razionalità, per natura asistematica anche allorquando espressa nella forma del testo unico (T.U. in materia finanziaria, bancaria e così via).

Di qua l'esigenza, sempre più avvertita, di far recuperare "*centralità*" al co-

dice penale e, in tale ottica, di reinserire in esso almeno le figure criminose extra-codicistiche di maggior rilievo. In particolare, la Commissione di riforma del codice penale presieduta dal prof. Antonio Pagliaro, nel Titolo VII della proposta di articolato (25 ottobre 1991), dedica ampio spazio ai "reati contro l'economia", prefiggendosi di ricomprendere «nel codice penale molte delle fattispecie penali (tutte le più importanti) tipizzate dalla legislazione complementare» e coll'articolare in tal senso la disciplina in numerosi capi: reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato (Capo I); reati contro le finanze dello Stato (Capo II); reati connessi all'economia imprenditoriale (Capo IV), alla costituzione ed organizzazione dell'impresa (Capo V), alla trasparenza economica (Capo VI) ed all'estinzione dell'impresa medesima (Capo VII). Con specifico riferimento ai reati fallimentari – ma il discorso, com'è ovvio, corre in modo analogo per altre discipline di settore – significativamente si assume: «... seguendo l'esempio di alcune legislazioni straniere, il corpo di reati fallimentari abbandona la legislazione speciale per essere introdotto nel codice penale. Ciò corrisponde, da un lato, alla importanza che questi reati hanno assunto nella società moderna; dall'altro, corrisponde alla esigenza pratica, più volte avvertita, di sottoporli alle regole generali penalistiche (*una legge speciale più facilmente cede alla tentazione di creare anche principi generali propri*)».

Ed è sempre in tale ottica che la Commissione di riforma del codice penale presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, intendendo privilegiare i profili attinenti alla c.d. parte generale, si interessa della criminalità d'impresa col normativizzare le "diverse posizioni di garanzia" e col disciplinare la "responsabilità da reato delle persone giuridiche".

In sintesi, la preoccupazione – dai più avvertita – di un fiaccamento dello strumento "codice", per la progressiva perdita di contenuti (la surrichiamata decodificazione) e di centralità; questa intesa come complesso normativo *unitario*, regolato da principi generali *comuni*, individuante la *tavola dei valori fondamentali* socialmente riconosciuti; detto diversamente, la preoccupazione per il concreto pericolo di smarrimento dell'idea stessa di "sistema penale", per la sempre maggiore affrancazione della legislazione speciale dal governo di quei principi e per l'estraneità delle offese penalisticamente rilevanti dell'agire economico rispetto a quella vera e propria "*carta dei valori*" (interessi *legittimanti* il ricorso alla sanzione criminale) che, sul piano socio-culturale, individua il codice penale. Come avverte Fornasari, raccogliendo in un apposito titolo della parte speciale del codice penale le diverse fattispecie incriminatrici del settore in esame, «si eviterebbe ... la frequente tentazione di considerare surrettiziamente la normativa del diritto penale economico extracodicistica alla stregua di un diritto penale "speciale" per il quale possono anche non valere determinati principi generali, come il rigoroso rispetto della riserva di legge o dell'obbligo di tassatività» [G. FORNASARI, 217].

In realtà, mentre il modello di disciplina del diritto penale, per così dire,

classico ovvero quello contenuto nel codice, generalmente, si incentra sul "fatto", inteso nella sua materialità, e su un "rapporto a due", autore-vittima, il modello di disciplina del c.d. diritto penale dell'economia, da un lato, in specie là dove la fattispecie incriminatrice difetti di un evento in senso naturalistico (congegnata come reato di pericolo, posto a tutela di un interesse sovra-individuale, se non artificiale), tende a portare l'attenzione sull'agente, sul ruolo da lui svolto (nelle diverse vesti: amministratore, sindaco, operatore del mercato finanziario e così via) nell'organizzazione; dall'altro, pone il problema – sul versante attivo – della corretta individuazione dei soggetti responsabili nell'ambito di una entità complessa e – su quello passivo – del carattere di frequente seriale e cumulativo delle aggressioni e della indeterminatezza dei soggetti esposti (la compromissione dell'ambiente esterno e la salute della popolazione, la carenza di protezioni nell'ambiente interno di lavoro e le malattie professionali). Senza contare che – come in modo attento avverte Alessandri – nella sua lettura costituzionalmente orientata la funzione tendenzialmente rieducativa della pena impone in materia un ripensamento, dal momento che si è in presenza di soggetti affatto disinseriti dal consesso sociale [A. ALESSANDRI, 2010, 14].

Tutto ciò, come comprensibile, comporta in sede interpretativo-applicativa "torsioni" di istituti fondamentali per la necessità di adattarli alla specificità, singolarità, se non eccentricità delle diverse tematiche che i reati economici nella pratica giudiziaria pongono e, dunque, una sensibile attenuazione delle garanzie approntate dai "principi" penalistici.

4. Dalla protezione degli interessi individuali alla tutela dei beni istituzionali. L'attività regolatoria delle c.d. *Authorities*

Questo essere *extra codicem*, oltre a comportare la disorganicità e la carenza di ordine sistematico della legislazione in discorso, ha sensibilmente accentuato il processo di *volatilizzazione* del bene giuridico e, dunque, il progressivo svilimento della funzione critica (legittimazione del precetto penale) come della funzione interpretativa (delimitazione dell'area di applicazione del precetto medesimo) del bene giuridico; in una parola, la funzione garantista ad esso riconosciuta. Il codice, almeno nella sua concezione tradizionale, provvede alla tutela, organica e sistematica, di interessi pre-dati, di consistenza materiale, riconosciuti dalla comunità sociale ed offesi (lesione o messa in pericolo dei beni della vita, del patrimonio, ecc.) dalla condotta dell'agente. Al di là della più volte denunciata "crisi del bene giuridico", proprio nel settore della disciplina penalistica delle attività economiche si è assistito al più grave "attacco" alla nozione tradizionale di bene giuridico con la massiccia configurazione di *beni istituzionali*, quali – come si cercherà di chiarire fra breve – le funzioni amministrative

di governo e/o i beni c.d. strumentali. Sfera di tutela non ignota, né estranea all'impianto codicistico (v. i delitti contro la economia pubblica in senso proprio), ma che nell'attuale accezione, in unione al diverso, concorrente fenomeno della *flessibilizzazione* del modello legale (*infra*, §§ 6-7), ha finito per trasformarsi in strumento di estensione dell'area del penalmente rilevante.

Il codice Rocco – come sopra accennato – presenta un ben limitato strumentario per la tutela di interessi suscettivi di aggressione da parte del moderno (*rectius*, contemporaneo) "agire economico". Rigoroso ed efficace nella protezione del patrimonio individuale, nella disciplina dell'attività economica da qualche decennio denuncia in modo evidente la incompletezza di quella "tavola dei valori" che in esso si dovrebbe poter ritrovare (di qua quei propositi di recupero della *centralità* del codice e, dunque, del suo "ruolo" anche rispetto alle forme, almeno le più gravi, di illecito *lato sensu* economico).

Nel tempo, infatti, si è pervenuti al riconoscimento di interessi meritevoli di protezione, per così dire, *esterni* all'esercizio dell'impresa: la sicurezza dei luoghi di lavoro, la conservazione dell'ambiente come la salubrità delle condizioni di vita, la genuinità degli alimenti e così via. Interessi che, per la necessità della loro tutela, pongono limiti alla libertà di iniziativa economica, rendono sindacabili e verificabili le scelte di conduzione dell'impresa. È la pubblica amministrazione che – variamente chiamata dalla legge ad intervenire – autorizza, governa e controlla detta attività (difetto di autorizzazione, elusione dei controlli, violazione delle condizioni fissate nel provvedimento autorizzativo), operando appunto la c.d. *mediazione amministrativa*, individuante il punto di equilibrio (normativamente fissato) tra esigenze dell'imprenditore ed interesse tutelato (individuale, collettivo o pubblico che sia).

Anche all'*interno* del sistema economico sono state avvertite nuove esigenze che hanno condotto alla enucleazione di discipline di settore sotto l'egida di *Authorities* (Banca d'Italia), delle c.d. Agenzie regolatorie di vigilanza e di disciplina (Consob, Isvap, Garante della concorrenza e così via). Settori diversi in cui – detto per linee generalissime – il modello di controllo, a tutela dell'interesse presente nella singola area, si fonda su "obblighi informativi" da parte dell'operatore e su "poteri di acquisizione" di dati e di notizie da parte dell'Agenzia. Rivelatasi impraticabile l'idea di un controllo delle molteplici attività economiche interamente accentrato nelle mani dello Stato, si è, appunto, assistito all'emergere di *Authorities* indipendenti, la cui autonomia e, in particolare, la cui funzione deve necessariamente essere protetta; e la garanzia essenziale per il corretto operare di esse è costituita dalla veridicità e continuità dei "*flussi informativi*" provenienti dagli operatori economici.

Scelta la strada del "rimedio penalistico" alla mancata osservanza dei diversi obblighi – improvvida opzione, anche perché quasi esclusiva – ecco che i c.d. *beni istituzionali*, non pre-esistenti alla norma, né dotati di consistenza materiale, ma individuabili nel "corretto svolgimento della funzione" da parte della

singola Autorità (i modelli di controllo di Banca d'Italia e Consob per l'accesso al mercato creditizio e finanziario; le diverse autorizzazioni all'esercizio-gestione dell'attività imprenditoriale in materia di inquinamento idrico, di emissioni in atmosfera, di rifiuti e così via dicendo), assurgono al rango di oggettività giuridiche, sebbene non a base reale, ma propriamente normativa. Approccio, questo, largamente recepito, che ha condotto ad elevare la c.d. "trasparenza dei flussi" (ad es., in tema di informazione circa le condizioni economiche della società nello schema dell'art. 2621 c.c.) ad interesse meritevole di tutela penale, così da incriminare la condotta di "ostacolo alla trasparenza" e, dunque, consentire l'estensione oltre ogni ragionevole limite dell'area di applicazione di molteplici disposizioni. «Un diritto penale – per dirla con Alessandri – asservito ad istanze disciplinari, nel quale non si incontrerebbero "vittime", ma solo inosservanze» [A. ALESSANDRI, 1998, 25].

In buona sostanza, alla concezione tradizionale del bene giuridico – essenzialmente limitata ai beni personali o di gruppi individuati di persone, beni prontamente riscontrabili nella realtà sociale – si è venuta a contrapporre una tutela grandemente anticipata (rispetto ai beni finali) con il preventivo intervento regolatore dell'amministrazione pubblica ovvero con la costituzione di Autorità autonome che, col fissare i modelli di comportamento dell'operatore, assicurano il corretto assolvimento della propria funzione.

Come ben si comprende, con la conseguenza, certa, di individuare l'integrazione di un fatto penalmente rilevante nella pura e semplice realizzazione di una condotta non conforme alla disciplina dettata per il "regolare" funzionamento di un determinato settore economico.

5. La de-materializzazione dei contenuti dell'offesa: obblighi di fedeltà e fondamento "etico" dell'agire economico

L'oggetto della tutela, dunque, si de-materializza e viene ad identificarsi nelle diverse finalità precipuamente regolatorie perseguite da fattispecie incriminatrici sanzionatrici di pure e semplici inosservanze di obblighi; smarrita ogni funzione critico-garantista, in quanto di pura creazione legislativa, esso si confonde con la mera *ratio legis*.

In tal senso ci si è, appunto, interrogati sulla "ragionevolezza" del ricorso a norme aventi ad oggetto *beni strumentali* ovvero *funzioni*, tematiche diverse che, in concreto, oggi finiscono per sovrapporsi.

Nel primo caso – in particolare, là dove in linea coll'art. 41 Cost., si profila un problema di limiti di liceità dell'agire economico – si intende porre in essere una *tutela anticipata* di beni finali, tutela realizzata congegnando un apparato regolatorio (c.d. *modello ingiunzionale*), individuato dalla sottoposizione della